

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Sara Impresa e professione

contratto di assicurazione
di tutela legale per l'impresa e la professione

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa comprensiva del glossario

b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Modello 60TLI edizione 12/2010



NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARA IMPRESA E PROFESSIONE

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società www.sara.it

Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: € 353.000.000
- Capitale sociale : € 55.000.000
- Totale delle riserve patrimoniali: € 328.000.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Informazioni relative al contratto - Prodotto Impresa e professione

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo.

Durata del contratto

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in mancanza di disdetta inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.10 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede le seguenti coperture alternative:

Spese legali e peritali impresa di cui si rinvia:

- per gli aspetti di dettaglio agli artt. 2 e 3.1
- **per le esclusioni alle coperture agli artt. 2.2 e 3.1.2**
- **per le limitazioni agli artt. 2.3, 2.4 e 2.5**

delle Condizioni di assicurazione;

Spese legali e peritali professione di cui si rinvia:

- per gli aspetti di dettaglio agli artt. 2 e 3.2
- **per le esclusioni alle coperture agli artt. 2.2 e 3.2.2**
- **per le limitazioni agli artt. 2.3, 2.4 e 2.5**

delle Condizioni di assicurazione;

Le coperture offerte prevedono un Massimale per ogni Sinistro. Il valore di tale Massimale è indicato sul frontespizio di polizza.

Esempio di liquidazione indennizzo:

Sinistro sulla garanzia "Spese legali e peritali impresa": difesa penale dell'Assicurato per reati colposi. Massimale riportato sul frontespizio di polizza di € 10.400.

In caso di spese legali sostenute per € 12.000, il massimo indennizzo per Sinistro è non superiore a € 10.400. L'eccedenza di € 1.600 rimane a carico dell'Assicurato.

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si rinvia all'art. 1.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la cessazione stessa dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile come descritto in dettaglio nell'articolo 1.5 delle Condizioni di assicurazione.

A titolo esemplificativo l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti assicurati rispetto al numero dichiarato e riportato in Polizza configura un aggravamento di Rischio.

Premi

Il Premio di Polizza è annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali per rate di Premio di importo pari o superiore a € 26,00 senza oneri aggiuntivi.

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo Assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della SARA Assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre a quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del Premio, che nella forma senza adeguamento come descritto in dettaglio nell'art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione.

Diritto di recesso

Il contratto prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto a seguito di Sinistro.

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo raccomandata come descritto in dettaglio nell'art. 1.7 delle Condizioni di assicurazione.

Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Spese legali e peritali impresa - Tutela Legale: 21,25%
- Spese legali e peritali professione - Tutela Legale: 21,25%

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Liquidazione dell'indennizzo

Relativamente al ramo Tutela Legale la Società ha affidato la gestione dei Sinistri ad ARAG Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Premessa all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia del Sinistro. Tali obblighi sono dettagliati agli artt. 1.6, 2.6, 2.7, 2.8 delle Condizioni di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA Assicurazioni S.p.A. – Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Arbitrato

Le eventuali controversie sulla possibilità di esito favorevole di una procedura giudiziale ovvero sulla convenienza di una transazione stragiudiziale possono essere demandate ad un arbitro che decida secondo equità, scelto in comune accordo, come descritto in dettaglio nell'art. 2.8 delle Condizioni di assicurazione.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Glossario

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e sottoscrive il contratto

Indennità: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di Sinistro di ritiro patente

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro

Polizza: i documenti che provano l'Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro

Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa


Società: Sara Assicurazioni Spa

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Alessandro Santoliquido





sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Sara Impresa e professione

Condizioni di assicurazione

Modello 1-12ALA edizione 12/2010



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni DM CIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

INDICE

DEFINIZIONI	Pag.	3
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	4
3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	6
GLOSSARIO GIURIDICO	Pag.	8

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e sottoscrive il contratto

Indennità: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di Sinistro di ritiro patente

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro

Polizza: i documenti che provano l'Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro

Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa

Società: Sara Assicurazioni Spa

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).**

1.2. Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato **devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, **l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti**, ai sensi dell'art.1901 C.C...

1.4. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Norme specifiche al riguardo sono contenute negli articoli 2.6, 2.7, 2.8. **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C..**

1.7. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)

Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità assicurata e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA IMPRESA E PROFESSIONE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, Massimali, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Sono soggetti al medesimo adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali. Qualora per effetto degli adeguamenti si dovessero registrare nell'indice variazioni in aumento superiori al 100% rispetto all'indice iniziale, è in facoltà di ciascuna delle parti rinunciare al disposto della presente clausola, dandone comunicazione per lettera raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso Massimali, valori in lite, Indennità assicurati e il Premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

1.9. Regolazione del Premio

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione del Premio devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'Assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.11. Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

1.12. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunque darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, secondo quanto previsto dall'art. 1.6 delle Condizioni di assicurazione.

Principali riferimenti di ARAG:

telefono centralino: 045.8290411;

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449.

2.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

2.2. Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
- d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
- e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

2.3. Limiti territoriali

L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi.

2.4. Coesistenza con l'Assicurazione di R.C.

Qualora coesista un'Assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C..

2.5. Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3 e precisamente:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

2.6. Denuncia del Sinistro

Unitamente alla denuncia di Sinistro di cui all'art. 1.6, **l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro.** Quando l'Assicurazione sia riferita a veicoli a motore, la denuncia di Sinistro può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente di cui alla legge 26/2/1977, n. 39 e successive modifiche.

2.7. Gestione del Sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di Sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di Sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di Sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA IMPRESA E PROFESSIONE

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

benessere. **L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.**

La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

2.8. Divergenza di valutazioni sul Sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, **la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il Sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.**

L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:

- promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- adire l'autorità giudiziaria;
- intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il Massimale di Polizza.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.

2.9. Condizioni speciali - Rinvio

A seconda del tipo di garanzie prescelte valgono le condizioni speciali più avanti riportate.

3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

3.1. SPESE LEGALI E PERITALI IMPRESA

3.1.1. Oggetto dell'Assicurazione

Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite esclusivamente in conseguenza di un fatto illecito verificatosi nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza.

La garanzia concerne:

- l'assistenza per il recupero dei danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- la difesa per resistere ad azioni e pretese per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- la difesa penale dell'Assicurato, per reati colposi o contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;
- l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista o trasportato;
- la difesa dell'Assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la sentenza sia passata in giudicato. L'Assicurazione viene prestata anche a favore dei Soci, degli Amministratori, dei familiari del Titolare collaboranti nell'Impresa, dei dipendenti dell'Impresa stessa regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Impresa assicurata.

La garanzia è altresì operante:

- per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in Polizza, in cui viene esercitata l'attività;
- per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza;
- per controversie di valore in contestazione non inferiore a € 520 e non superiore a € 52.000, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Impresa assicurata.

3.1.2. Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante per le controversie relative a:

- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato e/o cedute in subappalto;

3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

- b) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 3.1.1 lettera h);
- c) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria, non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 3.1.1 lettera e), nonché di aeromobili;
- d) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- e) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- f) rapporti tra Soci, familiari collaboranti nell'Impresa, Amministratori e l'Impresa assicurata, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- g) danni da inquinamento dell'ambiente.

3.2. SPESE LEGALI E PERITALI PROFESSIONE

3.2.1. Oggetto dell'Assicurazione

Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite esclusivamente in conseguenza di un fatto illecito verificatosi nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in Polizza.

La garanzia concerne:

- a) l'assistenza per il recupero dei danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- b) la difesa per resistere ad azioni e pretese per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) la difesa penale dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;
- d) l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista o trasportato;
- e) la difesa penale dell'Assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione del reato con sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorché la sentenza sia passata in giudicato. L'Assicurazione viene prestata anche a favore degli altri professionisti associati allo studio dell'Assicurato, dei familiari collaboranti con l'Assicurato stesso e dei suoi dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia è altresì operante:

- f) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in Polizza ove l'Assicurato esercita la propria attività;
- g) per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza;
- h) per controversie di valore in contestazione non inferiore a € 259 e non superiore a € 52.000, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato.

3.2.2. Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante per le controversie relative a:

- a) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato e/o cedute in subappalto;
- b) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 3.2.1 lettera h);
- c) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli, soggetti all'Assicurazione obbligatoria, non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 3.2.1 lettera d), nonché di aeromobili;
- d) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- e) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- f) rapporti tra professionisti associati, familiari collaboranti e l'Assicurato;
- g) danni da inquinamento dell'ambiente;
- h) fatti di qualsiasi genere, se il professionista non è iscritto all'Albo ove prescritto.

ARAGTEL - Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:

- rituale quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- irrituale quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.

Assistenza giudiziale: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Danno extracontrattuale: E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Delitto colposo: E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causar l'evento lesivo.

Delitto doloso: E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Diritto amministrativo: Complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.

Esecutorietà provvisoria: Concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per l'appello o l'opposizione.

Esecuzione o espropriazione forzata: Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale protestati - decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o immobiliare presso il debitore o presso terzi.

Fatto illecito: Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

Insorgenza (del Sinistro): Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza:

- nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato. Si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- negli altri casi (carezza 30 o 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.

Oblazione: Pagamento di somme dovute all'Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda.

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Processo civile: Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Pretore, al Tribunale.

Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Responsabilità contrattuale: Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Riconvenzionale: Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, contrappone a quella dell'attore, cioè di chi promuove la causa per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.

Ricorso amministrativo: E' quello presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto, Ministero, superiore gerarchico, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc.

Sanzioni amministrative: Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese per l'intervento di un legale: Quelle esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).

Spese peritali: Sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio - C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).

Transazione: Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale: Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.